

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TROPEANO, BENEDETTI, CHIELLI, DI MARINO, GRAZIANI, LUGNANO, MACALUSO, MIRAGLIA, SASSONE, SESTITO, TALASSI GIORGI** Renata, **TEDESCO TATO** Giglia, **TERRACINI, VENANZI e ZAVATTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1979

Sospensione necessaria del processo per cessazione di proroga di contratto agrario

ONOREVOLI SENATORI. — Con la sentenza n. 107 dell'aprile 1974 la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale degli articoli 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5-ter, ultimo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592, che avevano abrogato l'articolo 1, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, e l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, in materia di proroga dei contratti agrari.

La conseguente reviviscenza dell'articolo 1 del decreto n. 273 del 1947 e dell'articolo unico della legge n. 527 del 1961 rendeva di nuovo operante l'istituto della cessazione della proroga legale dei contratti agrari di affitto nel caso in cui il concedente proprietario voglia compiere radicali ed immediate trasformazioni agrarie, incompatibili con la continuazione del contratto e, quindi, con la permanenza dell'affittuario nel fondo.

Vero è che con la stessa sentenza della Corte costituzionale si affermava anche la parziale illegittimità delle disposizioni del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 273 del 1947 e della legge n. 527 del 1961 nel punto in cui non prevedono un equo indennizzo in favore dell'affittuario nel caso di pronuncia di cessazione di proroga legale per l'esecuzione di opere di trasformazione agraria, ma tale correttivo, certamente dettato dall'esigenza di riequilibrare il rapporto tra concedente e conduttore estromesso, appariva, in pratica, inadeguato sia a garantire all'affittuario il risarcimento del danno sofferto in conseguenza dell'impostogli anticipato rilascio del fondo che a contenere le istanze di cessazione di proroga per radicali trasformazioni agrarie, preventive spesso in contrasto con le scelte di programmazione regionale e con le tendenze di sviluppo comprensoriale, e per nulla rispondenti alle esigenze da soddisfare in direzione dell'espansione e qualificazione della produzione nonchè dell'ampliamento delle possibilità occupazionali.

Si determinava, perciò, l'instaurarsi di numerosissimi giudizi, soprattutto nel Mezzo-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giorno e nei confronti di affittuari coltivatori diretti, che il più delle volte avevano già operato profonde e razionali trasformazioni, ad iniziativa di proprietari concedenti che, per riacquistare — con la dichiarazione giudiziale di cessazione della proroga — la piena e libera disponibilità dei fondi per attingere a finanziamenti pubblici, presentavano piani di trasformazione a ciò solamente finalizzati, sollecitando ed ottenendo, quasi sempre tempestivamente, da parte degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, il rilascio delle attestazioni di attuabilità ed utilità delle opere, costituenti presupposto per la efficace introduzione del giudizio dinanzi alle sezioni specializzate agrarie dei tribunali territorialmente competenti.

A causa della pressochè contestuale comunicazione dell'intendimento del concedente di eseguire le radicali trasformazioni, come da progetto approvato dall'Ispettorato agrario, e della notifica della domanda per la dichiarazione giudiziale di cessazione della proroga, il conduttore si è sempre trovato di fronte alla necessità di proporre ricorso gerarchico o giurisdizionale per l'annullamento del provvedimento dell'Ispettorato agrario e di costituirsi per resistere nel giudizio dinanzi la sezione specializzata agraria.

La diversità dei riti nei distinti procedimenti — quello amministrativo e quello del lavoro — e la elusa indagine sulla compatibilità del rapporto hanno sempre reso difficile la difesa dell'affittuario, che nella quasi

totalità dei casi assiste all'esaurirsi di tutte le fasi della controversia agraria — con la sua soccombenza — molto prima di conseguire una qualsiasi pronuncia di prima istanza sul ricorso amministrativo.

Tanto più che i giudici amministrativi non hanno manifestato larga propensione a disporre la sospensione del provvedimento impugnato e le sezioni specializzate hanno preferito quasi sempre avvalersi della discrezionalità loro devoluta per disattendere la richiesta di sospensione del processo, non ravvisandone la necessità.

E ciò finanche quando non soltanto si è argomentato inconfutabilmente in memoria difensiva, ma si è offerta anche prova documentale dell'assoluta illegittimità del parere dell'Ispettorato agrario, per la erroneità e falsità dei presupposti, per la distorsione delle finalità, e del conseguente grave ed irreparabile danno per l'affittuario.

Nell'intento di ovviare agli inconvenienti denunciati e per restituire agli affittuari coltivatori diretti la speranza — se non la certezza — di poter far valere efficacemente dinanzi al giudice competente il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto, nella ipotesi in cui il concedente si serva di piani in contrasto con le finalità economiche e sociali dell'istituto della cessazione della proroga, e comunque non incompatibili con il mantenimento del contratto, si propone il presente disegno di legge, auspicandone la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I processi per cessazione di proroga di contratti agrari per l'esecuzione di radicali opere di trasformazione restano sospesi, a richiesta di una delle parti, in pendenza di ricorso giurisdizionale per l'annullamento del provvedimento di approvazione del piano di trasformazione adottato dall'Ispettorato dell'agricoltura, e sino alla definizione del giudizio amministrativo.

Art. 2.

Per le controversie pendenti la sospensione opera in qualsiasi stato e grado del giudizio, purchè richiesta da una delle parti non oltre il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.